

## Accertamento. Notifica presso la sede legale

### Sentenza della CTR Lombardia in tema di notificazione degli atti tributari a persona giuridica

La notifica degli atti tributari riguardanti le persone giuridiche è valida soltanto se eseguita presso la sede legale. È quanto emerge dalla sentenza n. 1679/12/14 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

**Il caso.** La controversia è nata dall'impugnazione di un atto di pignoramento presso terzi, in seguito a un'ingiunzione di pagamento ai fini TARSU rimasta insoddisfatta. La società contribuente ha proposto ricorso in CTP eccependo l'invalidità della notifica degli atti presupposto al pignoramento, poiché non recapitati presso la sede legale dell'azienda in violazione degli articoli 46 cod. civ. e 145 cod. proc. civ.

Investiti della decisione sul ricorso, i giudici tributari di Varese hanno ritenuto fondata l'impugnazione, con conseguente declaratoria di nullità della notificazione degli avvisi di accertamento ai fini TARSU, nonché dell'ingiunzione di pagamento. Di poi l'appello della società di riscossione, che si è però conclusa con un nulla di fatto. La CTR della Lombardia ha infatti confermato il verdetto del collegio di primo grado.

**I rilievi della CTR.** La CTR ha rilevato che la notifica degli atti prodromici al pignoramento presso terzi è avvenuta **in un punto di smistamento logistico dell'azienda contribuente**, pur non potendo esservi dubbi di sorta su quale fosse la sua sede legale (peraltro un'unica sede effettiva).

È stato quindi agevole dedurre che la notifica dell'avviso di accertamento e degli atti successivi è avvenuta in violazione degli articoli 46 cod. civ. e 145 c.p.c., norme che prescrivono la notifica degli atti, per le persone giuridiche, **nel luogo ove le stesse hanno la sede legale**. Il che ha inficiato la notifica sia degli avvisi di accertamento TARSU sia dell'ingiunzione di pagamento, atti che pertanto non sono divenuti definitivi, con conseguente nullità del pignoramento.

Ne è derivato il rigetto dell'appello della società di riscossione, con compensazione delle spese di grado.